



# COMUNE DI CESENATICO

## SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Viale Roma n.112 – C.A.P. 47042 – (Prov. Forlì – Cesena) - Telefono 0547 79418 – 054779405 Telefax 0547 80129

Prot. n. 37311

*CESENATICO, li 20.12.2012*

**RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1115 DEL 21 LUGLIO 2008 IN MATERIA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI.**

### IL SINDACO

- Visto l'art.105 del R.D.11.12.1933, n. 1775, con il quale si stabilisce che spetta all'Autorità Amministrativa emettere i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela del regime idraulico;
- Vista la Legge 10.12.1980 n. 845 e successive modificazioni e integrazioni per la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, in virtù della quale il Comune di Cesenatico è stato inserito nelle zone soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1975 del 02.05.1988 con cui sono disposte le prescrizioni per gli utenti dei pozzi ad uso domestico ed extradomestico;
- Visto l'art. 45 del regolamento edilizio in cui è stabilito che "Ogni fabbricato dovrà essere provvisto di acqua potabile.....omissis" ;
- Visto il patto ambientale siglato tra i Comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, all'interno dell' azione "Agenda 21 Locale";
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento enti locali;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Decreto Legislativo n° 31 del 2/2/2001;
- Considerato che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana;
- Premesso che le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in sanità pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte della Organizzazione mondiale della sanità, della Comunità europea in cui è operante European Legionnaires disease surveillance Network e dell'Istituto superiore di Sanità che ha istituito dal 1983 il registro nazionale della legionellosi;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 21 luglio 2008 che approvava le linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi, e la necessità di disporre ulteriori prescrizioni in materia;
- Vista la proposta di adozione provvedimento per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi avanzata dal dipartimento della sanità pubblica dell'Ausl di Cesena con atto prot. n. 47421 del 8 ottobre 2012, in atti con nostro protocollo n. 29353 di pari data;
- Viste le proprie precedenti ordinanze n. 1508 del 22 gennaio 2004 e n. 5658 del 8.3.2005, e ritenuto opportuno integrare le medesime con formale richiamo alle norme della deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 21 luglio 2008 che approvava le linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi, e disporre ulteriori prescrizioni in materia;
- Considerato l'incremento dei casi di legionellosi nelle strutture ricettive e la diffusa presenza del microrganismo nelle analisi di controllo effettuate nelle strutture a rischio;
- a tutela della salute pubblica,

**ORDINA**

1. L'intero contenuto delle linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi, approvate con DGR n. 1115 del 21 luglio 2008 sono recepite con il presente atto;
  2. Ai gestori delle strutture turistiche ricettive, termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, centri benessere, piscine ed altre strutture ad uso collettivo, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune ovvero, in caso di strutture a funzionamento temporaneo stagionale, entro quindici giorni prima della data prevista di apertura delle predette strutture:
    - di effettuare l'analisi del rischio, che andrà poi periodicamente aggiornata, conformemente a quanto previsto dalle linee guida regionali di cui al punto 1;
    - di nominare un responsabile per la gestione del rischio, che comprenda l'importanza della prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo, in possesso di titolo di studio attinente la materia o di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento organizzato da un ente certificato o accreditato;
    - di dotarsi del registro degli interventi effettuati sugli impianti, il cui modello tipo è definito dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Cesena e reso disponibile sul suo sito web;
    - di mettere a disposizione degli organi ispettivi la documentazione relativa ai punti sopra indicati, quando richiesto;
- In caso di subentro nella gestione è responsabilità immediata e diretta del nuovo gestore garantire il rispetto delle disposizioni soprarichiamate;
3. Ai gestori delle strutture a funzionamento stagionale di effettuare prima dell'apertura della stagionalità, le attività che le linee guida prevedono doversi fare obbligatoriamente in funzione della gestione degli impianti idro sanitari e/o termali presenti in tali edifici in termini di autocontrollo, con specifico riferimento all'attività di analisi dell'acqua per la ricerca di legionella, da effettuarsi attraverso laboratori conformi ai requisiti previsti dalle norme citate e certificati;

#### DELEGA

- ai funzionari ispettivi del Dipartimento sanità pubblica dell'Ausl di Cesena territorialmente competente ampi poteri di verifica e di controllo in tema di sorveglianza sulla corretta applicazione della presente ordinanza e della deliberazione DGR 1115 del 21 luglio 2008, tali da consentire loro, oltre alla potestà sanzionatoria, la possibilità di prevedere l'adozione di prescrizioni e adempimenti per la cui non ottemperanza il regime sanzionatorio risulterà essere ulteriormente aggravato, salvo si evidenzi la necessità di proporre all'autorità sanitaria locale l'emissione di un atto di chiusura della struttura in esame;

#### DISPONE

- di abrogare a far data dal 1 gennaio 2013 le norme contenute in precedenti ordinanze incompatibili o difformi dal contenuto della presente ordinanza e delle linee guida regionali approvate con deliberazione DGR 1115 del 21 luglio 2008;
- in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, nei casi previsti, in particolare per l'inottemperanza alle prescrizioni ed agli adempimenti impartiti dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl competente, le superiori sanzioni fino alla chiusura della struttura inadempiente.
- Di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune di Cesenatico a partire dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Vittorio FOSCHI

IL SINDACO

Dr. Roberto BUDA